

Giacomo B. Contri

IL BENEFICIO DELL'IMPUTABILITÀ

e-book

Sommario

IL BENEFICIO DELL'IMPUTABILITÀ	3
<i>Il corpo senza imputabilità</i>	3
<i>Excursus</i>	3
<i>L'imputabilità senza corpo</i>	4
<i>Il corpo imputabile</i>	5
<i>Altri capitoli</i>	7
NOTE.....	8

Giacomo B. Contri

Il beneficio dell'imputabilità [\[1\]](#)

C'è un corpo senza imputabilità: primo caso.

C'è un'imputabilità senza corpo: secondo caso.

Accenneremo all'esistenza di un terzo caso, quello dell'esistenza di un'imputabilità con il corpo.

L'imputabilità è la condizione del rapporto, di tutti (universo [\[2\]](#)) i rapporti [\[3\]](#).

Il corpo senza imputabilità

Il primo caso e quello della Medicina, e ciò è facilmente comprensibile in modo immediato: la malattia di competenza del medico non è sanzione bensì effetto, e così la possibile guarigione medica [\[4\]](#).

È forse proprio per questo, per la costitutiva non imputabilità del corpo del trattamento medico, che si sta sempre più vagheggiando un ordine sociale neppure più organico-medico vecchia maniera, ma biomedico [\[5\]](#).

Excursus

Al secondo caso, e al terzo, arriveremo tra breve, dopo una svelta illustrazione a excursus per stabilire il senso della mia ricerca negli anni. Essa ha iniziato a formularsi nel 1976, allorché ho cominciato a connettere il lavoro di Hans Kelsen con quello di Sigmund Freud [\[6\]](#), finendo per trovare che il tema del lavoro di Freud è quello dell'imputabilità tanto quanto lo è per Kelsen, ossia quello del collegamento tra una condizione e una sanzione, cioè della distinzione, in scienza e esperienza, tra causalità e imputabilità [\[7\]](#).

Possiamo fare rappresentare le due rispettive posizioni di Freud e Kelsen, coincidenti nell'imputabilità, da due frasi l'una dell'uno l'altra dell'altro:

Kelsen: "L'uomo non è imputabile perché è libero: è libero perché è imputabile" [\[8\]](#). Conseguenze e correlati di questa affermazione sono immense propriamente parlando, ossia tutte da misurare ancora.

Freud: "Bisogna riconoscere una nuova limitazione all'efficacia dell'analisi: la quale non ha certo il compito di rendere impossibili le reazioni morbose, ma piuttosto quello di creare per l'io del malato la *libertà* [è l'Autore a sottolineare] di optare per una soluzione o per l'altra" [\[9\]](#). Osserviamo che con la parola "limitazione" Freud non sta comunicando una cattiva notizia, magari in nome della modestia [\[10\]](#) scientifica e dei limiti della scienza nonché della ragione, bensì una buona: che si dà la possibilità di trasferire [\[11\]](#) il soggetto dall'ordine coatto (che comunque non significa da causa-effetto) della patologia, a un nuovo ordine qualificato come libero dal "determinista" Freud. Potere optare per una soluzione (patologica-imperativa) o per l'altra (normale-normativa) significa esattamente passare all'imputabilità delle condotte emergenti nell'una soluzione o nell'altra.

L'imputabilità senza corpo

Veniamo ora al secondo caso, quello di un'imputabilità senza corpo. È il caso dell'imputabilità – come concetto giuridico, non morale [12] – in quel Diritto che chiamiamo statale. È a questo che si è applicato Kelsen. Ma questo modo di esprimersi allude già a un altro Diritto (positivo, – non a una morale né a un “diritto naturale” ideale, che sarebbe scritto o depositato chissà come, perché o da chi).

Si tratta di ciò che possiamo ben chiamare il mistero del diritto, o della norma giuridica, così come Marx parlava di mistero della merce [13].

Kelsen insiste – e ha ragione – sul fatto che il nesso di imputazione, cioè di una sanzione [14] con una condizione o condotta (astrattamente configurata in una fattispecie), non ha rigorosamente alcun debito con qualsivoglia fonte esterna o anteriore di un tale nesso. Esempio tipico: non si è imputati (in questo caso penalmente) per avere ucciso, ossia non è fonte di questa norma giuridico-statale né il quinto comandamento né un qualche diffuso sentimento morale (contro l'omicidio) dell'umanità, o della maggioranza di essa in un'epoca determinata.

Ciò è dire che la conoscenza della norma è conoscenza di due soli termini (la condizione nel suo nesso con la sanzione), non del terzo, l'agente, nel suo rapporto con la condizione o condotta. Nella norma giuridico-statale l'“imputato” a rigore, è soltanto la condotta, l'azione, non l'agente, persona fisica o soggetto. Questo è collegato con la norma da un “di” (l'azione è *di* quella persona) puramente grammaticale, non giuridico: nell'imputazione statale la grammatica è impotente a passare a diritto (in un lessico ben noto: la grammatica è una potenza impotente a passare all'atto giuridico). Nella norma esaminata da Kelsen, questo “di” non è nulla di più di una notizia di cronaca, nera all'occorrenza [15]. Se questo nesso fosse giuridico, non solo grammaticale, il diritto statale sarebbe un o il caso di un'imputabilità con il corpo. Ma il diritto statale è il fallimento del collegamento giuridico dell'imputabilità con il corpo: ecco perché questo diritto è l'universo dell'imputabilità senza corpo.

Esiste una sorta di involontario audiovisivo di ciò che vado asciuttamente descrivendo. Si tratta dell'episodio veramente kelseniano di un film celebre, *Il fantasma della libertà* di Buñuel. Una “persona” – cinematograficamente descritta con perfetto anonimato, anche quanto ai motivi della sua condotta – con un fucile di precisione massacra diversi nella folla dall'alto di un grattacielo. Acutamente, il regista non introduce neppure la considerazione della follia, cosa che sarebbe ancora troppo empirica malgrado l'astrattezza dei “motivi” della follia. Semplicemente, ammazza a ripetizione fino all'arrivo della polizia: la quale arresta il protagonista dell'azione, che immediatamente dopo viene processato secondo la massima perfezione del rito giudiziario e condannato alla pena di morte. Senonché il giudice, appena pronunciata la sentenza ossia compiuto il rito del nesso imputativo del diritto statale, si dirige a stringere la mano all'“assassino” che da questo momento torna in libertà, e così tutti escono dall'aula sotto i flash dei fotografi.

Posta la distinzione kelseniana tra ordine della natura, realtà del *sein* o “essere” come la realtà dell'efficacia della causa nell'effetto, e ordine del diritto (statale), realtà del *sollen* [16] o dovere come la realtà di un'altra e distinta efficacia, in questo episodio di film che è un dramma teoretico, la realtà o *sein* è tutta ridotta al rito: i corpi non esistono come attori che come attori di un dramma rituale (senza grande consolazione per i detenuti delle prigioni, i quali ci sono – umorismo nero del *da-sein* del galeotto – con i loro corpi non imputati ma trascinati).

La possibilità di un progresso nell'imputabilità significa vederle mantenere le almeno sue due promesse: – quella di liberare l'azione dalla servitù e insoddisfazione della serie infinita delle azioni (c'è “punto finale” [17] come si esprime Kelsen) –, e quella di fornire un principio di individuazione a quello che è flagrantemente insufficiente, l'identità anagrafica cioè l'imputabile del diritto comunemente detto tale.

Disponiamo ora di almeno alcuni cenni a tre disegni di tre ordini distinti: quello di una Medicina, culturalmente sublimata in bioetica, in cui l'essere, *sein* o realtà, del corpo non è imputabile; quello giuridico-statale, descritto [18] da Kelsen, in cui l'imputazione manca di un articolo: quello dell'essere, o realtà o *sein*, del corpo; e quello appena alluso come concepibile e attivabile [19] a partire da Freud, che ora pro-vero a appena sostanziare.

Il corpo imputabile

Procedo ancora per rapida illustrazione – rammento che è lo scopo di questo breve contributo – senza fini di dimostrazione [20]. La mia via della dimostrazione è *quasi* quella kantiana prima di Freud – la legge morale come il metodo della produzione della legislazione universale [21] – ma in radicale antitesi alla distinzione kantiana tra momento della legge morale [22] e momento del diritto naturale, il primo come interiorità e il secondo come già esteriorità (un’esteriorità poi definitivamente compiuta nel diritto statale [23]). Il principio di una legislazione universale si costituisce per noi in un solo momento, anche come principio di legislazione psicologica (una delle mie-nostre [24] tesi è che la vita psichica è vita giuridica [25]). Dunque (*via* Freud) dirittomorale-psicologia come tre nomi per un unico concetto.

Freud ha ricondotto il corpo umano – ossia le leggi di moto [26] del corpo umano, perché dire di un corpo è dire delle leggi di moto di tale corpo – là da dove esse sono state deportate, autentico esilio babilonese [27] del corpo della promessa:

1° lo ha ricondotto all’essere di un corpo cui è stata imputata, senza suoi propri meriti, una meta (*Ziel*) di soddisfazione, o di salute per quanto indeterminata possa e debba restare quest’ultima parola. Potremmo dire: in principio era una legge di moto a meta come legge articolatissima (spinta-fonte-oggetto-meta, *Drang-Quelle-Objekt-Ziel*);

2° al regime di obbligazione e di sanzione (due concetti giuridici) che ne deriva;

3° alla vita di atti individuali di questo corpo che sono atti anzitutto di obbligazione e sanzione ossia giuridici (legislativi) [28].

È trasparente il fatto che sto illustrando il concetto freudiano di “pulsione” come il concetto della legge di moto normale-normativa (non imperativa) dei corpi umani nell’universo di tali corpi. Sorvolo ora sul paziente lavoro di ricostruzione che è occorso nonché sull’illustrazione grafica di tale legge [29]. Quanto all’illustrazione verbale di essa, produco ora come espediente didascalico la frase, cento volte esposta, che dice l’applicazione di essa al caso del neonato nel suo rapporto con i suoi Altri:

a (fonte-*Quelle*) “Allattandomi mia madre mi ha ...

b (spinta-*Drang*) ... eccitato cioè chiamato [30] ...

c (oggetto-*Objekt*: tra un momento illustrerò perché l’oggetto si situa in questo punto) ... al bisogno di essere soddisfatto

d (meta-*Ziel*) ... per mezzo di un Altro (in quanto, ossia a condizione che sia, rappresentante dell’Universo di tutti gli Altri)”.

Il verbo “allattandomi” può venire sostituito con ogni verbo transitivo dell’esperienza adulta.

Questa legge capace di legislazione universale é:

1) economica: *domanda-offerta*, rispettivamente nei posti distinti di Soggetto e Altro, ambedue essendo Soggetti;

2) giuridica (a): c’è *obbligazione*, che non è né un imperativo né una coazione o un automatismo. Il sorgere dell’obbligazione è ciò che rende giuridica la legge economica [31];

3) giuridica (b): c’è *atto* con cui Soggetto e Altro con-vengono nel creare l’obbligazione, alla quale seguiranno le azioni possibili nel campo generato da quell’atto;

4) giuridica (c): c’è *sanzione* – da Soggetto a Altro – quando c’è non osservanza (*parta sunt servanda* [32]) dell’obbligazione creata [33]. Più ancora che nel diritto statale, questa legge *non excusat*, neppure in caso di ignoranza: anzi rilancia trattando l’ignoranza come essa stessa un delitto.

Si tratta dunque di diritto positivo cioè posto da atti legislativi [34], che sono atti di domanda (Soggetto) e offerta (Altro soggetto) in ordine alla con-posizione della legge della meta del moto del corpo, laddove Soggetto e Altro designano anzitutto dei posti intercambiabilmente occupabili, senza loro determinazione gerarchica né sessuale.

È dunque occorsa una lunga [35] elaborazione del concetto freudiano di «pulsione» (è questo uno dei casi in cui le virgolette dovrebbero essere doppie, forse triple). La lunga storia della sua incomprensione, e parziale incomprensibilità, ha obbligato, malgrado le migliori buone volontà [36], a ricondurla a istinto, o a dispositivo o anche modello (della “mente” [37]).

Ciò che si tratta di comprendere, ancora ricapitolando, è:

1. che “pulsione” è *un* possibile nonché storico nome di una legge di moto dei corpi, così come di legge di moto dei corpi si tratta nelle leggi fisiche galileiane, con la differenza che qui si tratta di leggi di moto dei corpi umani, ma corpi ossia anche fisici o fisico-biologici;

2. che tale legge è una legislazione: composta di quattro articoli (spinta-fonteoggetto-meta), e valida simultaneamente come un’ unica legge per i moti di almeno due corpi reali in due posti giuridicamente distinti (il corpo di un Soggetto e il corpo di un Altro soggetto);

3. che tale legge è una legislazione universale in quanto è legge del moto di un corpo nell’universo di tutti gli Altri corpi;

4. che tale legge è positiva ossia posta, non innata né in-posta;

5. ma soprattutto, quanto all’imputabilità, che tale legge è positiva ossia posta *anche* dal Soggetto stesso – dopo l’imputazione originaria della soddisfazione, imputazione che indica la via al lavoro legislativo –, che allora ne è anche l’agente e non solo l’esecutore, o applicatore più o meno interprete e magari novatore (problematica giurisprudenziale tradizionale): non solo né anzitutto agonista, proto- o deutero-, delle proprie azioni, ma anzitutto agente della propria legge di moto (facoltà legislativa individuale di portata universale: lessico kantiano). È in questo punto – atto legislativo prima che azione fisica – che siamo legittimati a parlare di imputabilità non più senza corpo bensì con il corpo. Solo il legislatore – l’individuo come legislatore – è imputabile nel suo corpo, perché è imputabile della legge che ha dato al moto del proprio corpo [38]: qui grammatica e diritto finalmente coincidono senza più il *problema* (che ha affannato giuristi e psicologi e moralisti non solo del nostro secolo) del passaggio dalla debole potenza grammaticale all’atto giuridico, né debole né forte ma semplicemente atto. L’atto giuridico è l’atto del Soggetto legislatore [39]. Destinatario di un’imputazione è l’agente dell’atto legislativo come tale: questa è una novità rispetto alle dottrine della legislazione e della fonte del potere legislativo. Ora non importa che l’atto legislativo che sia quello di Dio, del Diavolo – passi la Morte –, dell’Uomo. Si vede che non contemplo neppure quel secondo termine della triade romantica (Dio, la Morte, il Diavolo) che è la Morte perché respingo l’idea che la morte sia legislativa [40]: la morte non è imputabile, anzi è il nome stesso della non imputabilità, o della giustizia-ingiustizia astratta, senza norma.

Non si può così in breve discutere di tutto, ma faccio solo cenno anche a questa idea: che la tradizionale coppia giustizia/diritto contiene un’ingiustizia, quella di trattare la giustizia come extraterritoriale cioè extragiuridica ossia come un “valore” che deve bussare al diritto affinché gli venga aperto. Nella prospettiva che descrivo appena, quella di un’imputabilità con il corpo come un terzo caso di ordine oltre medicina e diritto statale, viene a trattarsi di una giustizia già “nella” norma [41].

Nella mia esperienza a ogni livello, il punto che ho individuato come il più difficile per tutti – soggettivamente, ossia praticamente, non teoreticamente – è quello dell’oggetto secondo la sua posizione nell’atto legislativo, o anche della domanda nel suo potere legislativo [42].

Come e dove (“topica” [43]) si dà che il Soggetto (l’individuo freudianamente rinnovato della modernità) sia attivamente legislatore del e nell’universo di tutti gli Altri? Si dà nell’ “oggetto”, nel trattamento pratico (ragion pratica) dell’oggetto. Qui le virgolette sono ancora motivate, perché si tratta di una delle parole più incerte nonché confuse della nostra storia, e la storia psicoanalitica non ha apportato lumi nuovi aldilà della pura topica freudiana che pone (diritto “positivo”) l’oggetto come uno dei quattro articoli della legge in quanto posta.

Prima di procedere per subito concludere, si tratta di osservare che i quesiti che ora si aprono sono due:

1° il primo suona banale, o ingenuo: quali sono gli oggetti, tali che siano trattabili a partire dalla posizione (“topica”) di articoli della legge positiva?;

2° a quali condizioni il trattamento di tali oggetti è legislativo? (rammento: di una legislazione giuridica, con atti-obbligazioni-sanzioni giuridici). Legislativo, lo rammento scolasticamente, significa universale ossia valido per tutti i Soggetti di un ambito di validità definito. Diritto positivo significa che – con accenti marxiani – l’universo prima che di conoscerlo si tratta di farlo.

Proviamo a rispondere ai due quesiti:

1° Quali sono gli oggetti che un Soggetto potrebbe porre nella composizione di una legge positiva di moto?

Stiliamone anzitutto la lista ingenua, quasi alla rinfusa. Essi sono: le proprie risorse materiali, il proprio corpo come oggetto erotico nonché utile, il proprio corpo localmente o “parzialmente” preso, i propri pensieri diversi, o se vogliamo le proprie idee, le proprie risorse linguistiche nel significato più illimitato dell’espressione, i propri Altri (come si dice “Ti presento...”: l’atto di presentazione è un atto grave). In generale, l’oggetto come ciò che potrebbe essere positivamente posto a disposizione – concetto di ordinamento – di Altri [44]. Lista ingenua da situare nel disegno di un’articolazione legale che le dà senso.

In generale, la psicoanalisi di Freud ha tolto dall’ingenuità la più generica lista di oggetti, perché – attraverso la valorizzazione di certi oggetti detti “parziali”, la loro relatività agli orifizi corporei [45], la relatività di tali oggetti e orifizi alla superficie corporea in quanto erotica –, ancora ancora l’intero mondo degli oggetti al corpo, quello di cui dico che una legge giuridica lo rende imputabile.

La suddetta lista è tolta dall’ingenuità anche dalla considerazione che sono trattabili come oggetti nella relazione con l’Altro anche la sofferenza, la miseria, la patologia, le emozioni (distinte dagli affetti), i giudizi. Freud ha descritto la melanconia come una legislazione patologica in cui questi termini fungono da oggetti (visivi, uditivi) per la legislazione dell’universo melanconico.

2° Quali le condizioni? Assumiamo per facilità la parabola dei talenti a tutti nota, e senza alcun appello alla credenza. Le condizioni sono allora di due specie: 1. quelle note agli economisti, e forse meglio ancora a uomini d’affari e finanziari quando si tratta di “fare fruttare i talenti”, sorvolando ora sulle diverse specie di capitale: si tratta in ogni caso siamo di un’economia distinta dal diritto; 2. c’è poi una seconda condizione che chiamo “talento negativo”, un’espressione presa da M.me de Stael [46]. Di che si tratta?

La sua definizione è quella di una condizione di *non* obiezione (la negazione “non” è il negativo, l’unico, di una tale condizione). Si tratta di *non* trattare alcuno degli oggetti della precedente lista come fonte di un’obiezione di principio, a che cosa?: al beneficio recepitibile [47] da un Altro, chiunque – universo – sia l’Altro, e quale che sia il contenuto del beneficio purché registrabile come beneficio. Per la controillustrazione prendo la via breve: tutta la psicopatologia, nella sua antieconomicità e antiggiuridicità, non è che tutte le forme dell’obiezione, nei propri oggetti elevati a obiezione, alla recepitibilità del beneficio o soddisfazione per mezzo di un Altro per il solo fatto di essere tale ossia fonte di beneficio, cioè si tratta di obiezione all’universo. Le mille forme della non-obiezione, o dell’obiezione, al beneficio in quanto recepitibile, semplicemente se descritte farebbero la base di una giurisprudenza non minore dell’altra, e degna degli studiosi giustiniani.

Porre l’oggetto in posizione legislativa [48] (salvandolo dalla sempre imbarazzante e inibitoria posizione di oggetto della legge) trasforma l’economia in diritto, aldilà delle tradizionali e irresolubili aporie della distinzione tra economia e diritto. L’imputabilità – in questo caso premiale – del talento negativo costituisce l’imputabilità come un bene, il che giustifica il titolo di queste pagine.

C’è allora almeno plausibilità nell’asserire che l’angoscia è il segnale dell’imputabilità mancante [49]. Il giudizio – che solo un lontano pregiudizio intende come di condanna – diventa allora un oggetto del desiderio, non più oscuro. Il giudizio – soltanto nell’imputabilità il giudizio può dire “tu sei questo” senza che “questo” sia una lordura – è la soluzione all’oscurantismo.

Altri capitoli

L’imputabilità è tema ri-capitolante, e non ho ora capacità di svolgere per intero tanta ricapitolazione.

Basterebbe accennare al fatto che il dibattito del nichilismo ne può prendere lumi (illuminismo): l’essere dell’ente o è imputabile o non è. Essere è essere imputabile. La storia della filosofia, o del pensiero, dell’essere, ha mancato l’essere in quanto imputabile.

Ma ancora prima, si tratterebbe di lasciare che il pensiero dell'imputabilità generi il pensiero di due Città: ciò che chiamo agostinismo di ragione.

Un altro capitolo, con-capitolante. La storia del pensiero ha proibito che la psicopatologia accedesse alla Città del pensiero, e che venisse colta come l'imputabilità di un'opera di sottrazione all'imputabilità, e, nel suo peggio, come rinnegamento (la freudiana *Verleugnung*) di ogni imputabilità.

Il significato giuridico della parola "anima", ma anche "persona", e persino "Dio", e sempre stato contrastato.

Maggio 1996

NOTE

- [1] [il presente saggio è stato pubblicato in *Anima e paura. Studi in onore di Michele Ranchetti*, Quodlibet, 1998, pp. 381-391 - NdC]

Dedico volentieri a Michele Ranchetti queste pagine, anche con motivi personali che saranno forse abbastanza trasfusi nello stile da narrazione (e poca argomentazione), e talvolta da appunto informativo, spezzato o aforistico. Il mio incontro con lui, datante dal 1969, ha, nella multilocalità delle occasioni, un luogo che resta da esplicitare. Desidero dirne, prima di ogni determinazione, questo: che condividevamo, nella differenza dei nostri anni comunque non giovinetti, una virtù esposta alla tentazione del vizio: quello di occuparci sempre *de omnibus rebus et de quibusdam aliis*. Senza però dispersione o meglio deriva, rimanendo sempre personalmente ferma la costante di un punto di riferimento con veste anche professionale: per lui l'insegnamento universitario di Storia della Chiesa, per me il lavoro psicoanalitico. Bene conosco, non unico, il suo impegno verso la psicoanalisi, come lui il mio nella storia della Chiesa.

Tra le tante occasioni – menziono questa, ma è parzialità – la condivisione di tante occasioni psicoanalitiche (congressi internazionali dell'IPA, convegni lacaniani...). Ma perché non menzionarne altre? Non c'è uno dei suoi temi che non sia stato mio, a volte essendovi stato introdotto da lui, con mia gratitudine. In una particolare occasione – vi accenno per la sua pertinenza al tema di questo mio contributo – Ranchetti mi ha onorato di presentare il mio *La tolleranza del dolore, Stato diritto psicoanalisi*, Milano 1977, a Firenze, Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Vieusseux (in "Antologia Vieusseux", fascicolo LV, luglio settembre 1979, pp. 33-46).

A Michele Ranchetti storico della Chiesa non penso di dovere segnalare un passo rilevante scritto nel 1977 dal teologo e canonista Eugenio Corecco, già Vescovo di Lugano, deceduto lo scorso anno: passo in cui caratterizzava Il Concilio Vaticano II con il tratto di una "sottile vena anti-giuridica" ("*Ordinatio Rationis*" o "*Ordinatio Fidei*"? *Appunti sulla definizione della legge canonica*, in "Communio" 36, 1977). ↗

- [2] L'universo designato dall'universalità freudiana è un universo giuridico: questa la mia tesi. ↗
- [3] Il cognitivismo è l'odierna filosofia della non imputabilità (ma la medesima filosofia ha anche altri nomi). A un significativo livello lessicale esso ha sostituito la parola "rapporto" con la parola "interazione". Lo fanno però ormai anche numerosi psicoanalisti. ↗
- [4] Ciò non toglie che al medico si rivolge anche il malato delle malattie non della causalità bensì dell'imputabilità: così definisco le nevrosi e in generale tutta la psicopatologia. I rinvii bibliografici qui sarebbero numerosi anzi pletorici. ↗
- [5] Si legge per esempio in *Salute*, supplemento settimanale di "La Repubblica", sabato 11 maggio 1996: "In questo secolo sono state la fisica e la chimica a determinare il destino della società. Ma nel prossimo secolo la responsabilità toccherà alle nuove conoscenze biomediche", e ancora: "Sarà la medicina a cambiare la nostra vita". Annoto che si scrive "biomedico" ma già si legge "bioetico". L'"etico" odierno volge all'anti-giuridico. I due corni della bio-etica aggirano a tenaglia la vita giuridica, e se non la schiacciano almeno la segregano. ↗
- [6] Una prima connessione è documentata in quanto stabilita dagli stessi Freud e Kelsen in due episodi in cui Kelsen è ospite di Freud nonché relatore con un testo. Io ho tradotto e commentato il primo: *Il concetto di stato e la psicologia sociale. Con particolare riguardo alla psicologia delle masse di*

Freud, in “Imago” VII (1922), pp. 97-141, presentato e tradotto in: “Sic” 5 (1976), pp. 13-30, in versione italiana e francese. Riproposto in *La tolleranza del dolore cit.* ↗

- [7] Così che il parlare di “causalità giuridica” distinta dalla “causalità naturale”, in coppia con il parlare di “causalità psichica” distinta ancora da “causalità naturale”, si presenta, nel migliore dei casi, come un fenomeno di tolleranza linguistica accettabile benché esposta all’equivoco. ↗
- [8] Mi sono appena preso la libertà di fare una condensazione. La frase completa è: “Non si effettua un’imputazione nei riguardi di un uomo per il fatto che egli è libero, ma l’uomo è libero perché nei suoi riguardi si effettua un’imputazione”, H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1975, p. 118. Possiamo per ora sorvolare sulla subordinazione kelseniana della causalità all’imputazione. Rammentiamo soltanto che imputazione significa il potere di stabilire un “punto finale” di una serie di comportamenti, o fatti, o fenomeni, mentre la causalità naturale non conosce un punto finale. Nella mia elaborazione il concetto kelseniano di punto finale è stato molto importante al fine di potere stabilire il concetto di “soddisfazione”: c’è soddisfazione quando un moto può terminare, senza resti e senza che termine significhi morte (morte e morte del moto coincidono). Altro è morte, altro pulsione di morte. ↗
- [9] S. Freud, in *L’io e l’es (1923)*, Boringhieri, Torino 1966 sgg., IX, p. 512. A questo passo freudiano allineo un altro che merita di venire proposto al medesimo livello di questo: “Ma se percorriamo la via opposta, se partiamo dalle premesse a cui siamo risaliti mediante l’analisi, e cerchiamo di seguirle fino al risultato, l’impressione di una concatenazione necessaria e non altrimenti determinabile viene completamente meno” (in: *Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile*, 1920, Boringhieri, Torino 1966 sgg., IX, pp. 141-166). ↗
- [10] La modestia come virtù non deriva dal senso del limite, fisico o economico o matematico: con il che i miserabili – materialmente o psichicamente – dovrebbero essere i più versati nella modestia, il che grottescamente non è. La modestia è una qualità della perfezione. Se ne dovrebbe dedurre che la modestia non esiste. La problematica morale è comunque rinfrescata dall’osservazione dell’identità concettuale di perfezione e soddisfazione assente in tutto il pensiero “classico”. ↗
- [11] Questo verbo non ricorre qui casualmente né equivocamente: il trasferimento o *Übertragung* (parola freudiana cacofonicamente tradotta con “transfert” per copiatura dal francese) è in ultima analisi questa possibilità di trasferire a un altro e nuovo ordine. ↗
- [12] Posto ma non concesso che si dia una moralità che non sia immediatamente giuridicità. Ho sviluppato questo punto in: *Il pensiero di natura*, Milano 1995. In questo libro sono proposte le idee principali di queste pagine. Esso è stato preceduto da: *Leggi*, Milano 1989, e da: *La questione Laica*, Milano 1991. ↗
- [13] Bisognerebbe distinguere tra mistero e enigma. A questo proposito merita di venire menzionata un’obiezione di Višinsky obiettante a Kelsen che il diritto non è un enigma. ↗
- [14] L’idea che la sanzione – il concetto di sanzione – sia anzitutto penale e non e forse mai premiale, sta agli inizi della modernità, benché con pesantissimi antecedenti. Inoltre: l’operare una precisa distinzione tra sanzione e vendetta ha richiesto degli anni. ↗
- [15] In passato, almeno dagli anni venti del nostro secolo, si è svolto un lungo, vario, mai risolutivo, talvolta comico, dibattito sul senso del punire. ↗
- [16] In opposizione al *sein*, tradotto con “essere”, i traduttori hanno tradotto *sollen* con “dover essere”. Essendo stato traduttore anch’io, e di pagine difficili, sono solidale con ogni traduttore che si trovi di fronte a problemi traduttivi ardui, qualsiasi soluzione venga loro data. Resto tuttavia dell’idea che, a costo di funambolismi traduttivi almeno in certi contesti kelseniani, il kelseniano verbo *sollen* debba venire tradotto come “dovere” puramente e semplicemente, senza tentare l’ibrido del “dover essere”. ↗
- [17] Di cui il riposo è segno, e del quale riposo il sonno è un caso particolare. ↗
- [18] È almeno una stranezza che Kelsen abbia potuto essere accusato di giustificare l’ordine politico esistente. Semmai, per il fatto di non avere fatto altro che descrivere un mistero assurdo, avrebbe dovuto essere accusato di essere un sovversivo. ↗

- [19] Attivabile quanto?, al di là di ciò che l’elucubrazione consente? Da anni rispondo: almeno nella pratica psicoanalitica, in quanto questa è una pratica di un altro e più completo diritto. ↗
- [20] Posso esimermene ora per non essermene esentato a tempo e luogo, anzitutto in *Leggi cit.* ↗
- [21] In *Leggi cit.*, confrontavo tre disegni di legislazione universale come leggi di moto del corpo umano: di Platone, Kant, Freud. ↗
- [22] Già Freud aveva sentito il bisogno di contestualizzare la legge morale kantiana come “superio”. Non ci fermiamo ora sul *concetto* di superio, divenuto o^ggi perfettamente incomprensibile. Lacan ci ha aiutati in questo senso qualificandolo come “osceno e feroce”, e qualificando Kant come perverso. ↗
- [23] La distinzione luterana interiorità/esteriorità è tutta secolarmente assunta da Kant. ↗
- [24] “Nostre” perché queste idee e altre idee vivono in una comunità di lavoro, detta *Studium Cartello*, di cui faccio parte. ↗
- [25] “La vita psichica come vita giuridica” è il titolo, per il secondo anno, di uno dei Seminari dello *Studium Cartello*. ↗
- [26] Anatomia-fisiologia-biologia sono scienza, ma non di leggi di moto del corpo. ↗
- [27] Non sono le scienze della natura a essere Babilonia: lo è il programma deportativo in esse di una “Psicologia” che da un secolo – ma tale programma data da ben prima – ne ha fatto il campo di concentrazione della psicologia come competenza psicologica individuale, che è competenza giuridica. Ricalcando un celebre detto: la Psicologia è un furto. ↗
- [28] Ho specialmente dedicato al lavoro legislativo del singolo il capitolo: ... *e Dio non creò l’inconscio*, o, in: *La questione laica cit.*, pp. 77-105. Con o senza l’esistenza di un Dio, ogni diritto costituisce proprio ciò che in ogni caso nessun Dio “creò”. Si comprende bene come il primo concetto a essere attaccato o almeno distorto nella storia psicoanalitica sia stato quello di rimozione, ossia il concetto di un atto e di un agente, un atto nei cui limiti seguono poi tutte le azioni possibili in tali limiti. Non si tratta di un concetto oscuro né di uno pseudoconcetto: lo ho illustrato come quello celebrato con notorietà in tutto il mondo da Rossella O’ Hara in *Via col vento*, allorché di fronte a una questione che né può né vuole affrontare adotta la soluzione: “Ci penserò domani”. A questo illecito legale – che non è un’azione ma piuttosto un’omissione – segue quella vera e propria sanzione giuridica che è stata chiamata ritorno del rimosso. L’agente di questa sanzione è il cosiddetto “inconscio” come memoria della legge di moto attiva di fronte all’infrazione della legge di moto. Per sottrarsi alla giuridicità dell’inconscio stesso – solo come caso particolare della vita psichica come vita giuridica – si è cercato di abolire la nozione stessa di rimozione, o di riassorbirla in una mitica rimozione originaria. ↗
- [29] Tale illustrazione è data in: *Il pensiero di natura cit.*, alle pp. 21 e 157. ↗
- [30] La dottrina dell’eccitamento come chiamata è centrale in questi sviluppi di Freud e del suo stesso lessico. ↗
- [31] Non è il caso della legge giuridico-statuale in un paese geograficamente determinato: in cui la legge giuridica si distingue dalla legge economica (posto che esistano leggi economiche). ↗
- [32] *Pacta sunt servanda* senza bisogno di alcun presupposto morale secolare o divino: basta la considerazione del fatto – economico – che c’è stato investimento. L’investimento non è annullabile. E non è “perdonabile” nell’accezione volgare anzi sciocca di questa parola, quella che presuppone l’annullabilità dell’investimento. Questa idea di annullabilità dell’investimento è (in lessico psichiatrico) maniacale: ma è noto che il maniacale non investe. Tutt’al più drammatizza. Sulla parola “perdono” ai giorni nostri non c’è neppure dibattito: è una parola puramente e semplicemente priva di significato. ↗
- [33] È stato un risultato dell’elaborazione dell’ultimo anno il raggiungimento della distinzione tra sanzione e vendetta. ↗
- [34] Per questo altro diritto abbiamo rivendicato, a malincuore, l’antica e oscura espressione “diritto naturale” nella sua distinzione dal diritto statale. A malincuore non solo per la sua storica oscurità nonché per l’inconcludenza del dibattito secolare, e poi moderno, intorno a esso, ma soprattutto perché la storia di tale dibattito è la storia stessa del disconoscimento del fatto che vi si tratta di un diritto

positivo, ossia posto, al pari del diritto statale. Quell'oscurità e inconcludenza lo sono allora riguardo alle fonti della sovranità. ↗

- [35] Per diversi anni in passato ho perseguito una tesi di *Doctorat du troisième Cycle* alla École Pratique des Hautes Etudes (poi École des Hautes Etudes en Sciences Sociales) di Parigi, avendo come Direttori di Studi prima Roger Bastide, poi Roland Barthes, infine Claude Lefort. Il titolo depositato della Tesi era *Loi symbolique et loi positive*. All'epoca, all'inizio almeno, seguivo ancora l'oscurantismo della credenza nell'esistenza di una "legge simbolica". Non ho terminato a Parigi tale Tesi, ma piuttosto nei miei scritti qui menzionati. ↗
- [36] E anche migliori intelligenze psicoanalitiche, tutte menzionabili e documentabili, quella di Lacan inclusa, che non ha potuto esimersi dal trattare la pulsione come "montaggio" e come "dispositivo" detto anche "discorso". ↗
- [37] L'opposizione tra innato (caso dell'istinto) e acquisito o appreso (modello della mente, dispositivo) si è dimostrata riducibilissima, come dimostra la storia di quell'epigono, erede e successore del comportamentismo che è il cognitivismo. Che conviene con ciò che andiamo dicendo su un e un solo punto: che non esiste legge di moto dei corpi umani – nell'universo dei corpi – che in quanto accaduta (evoco in questo punto l'espressione freudiana *psychisches Geschehen* cioè accadere psichico) *post hominem natum* proprio come si dice *post Christum natum*. L'espressione prescelta è *post hominem e non post puerum* perché quest'ultimo lemma comporta il pregiudizio secolare di una immaturità connessa e connotante: mentre la legge di moto detta "pulsione" è immediatamente il massimo della maturità della legge di moto di un corpo. La "Psicologia dell'età evolutiva" non ha ancora cessato di produrre i suoi danni, anche e anzitutto sui bambini, prima che danni teoretici. Quando si coglieranno i danni fatti ai bambini da certi errori teoretici? ↗
- [38] Possiamo a questa luce perfezionare il concetto di responsabilità: non sono responsabile di altro che del mio corpo, in quanto ciò significa la legge di moto di questo nel suo rapporto (di soddisfazione o meta o punto finale) con il corpo di qualche Altro nell'universo di tutti gli Altri. ↗
- [39] Lo scrivente e Altri hanno discusso, e qualcosa scritto, in questi anni, della sovranità del Soggetto del corpo. ↗
- [40] Questo è solo un cenno a sviluppi, coerenti con i cenni di queste pagine, dati alla irrinunciabile scoperta chiamata da Freud "pulsione di morte". ↗
- [41] Tra le molte questioni apertisi vi è questa: se nell'altra imputabilità – che è altro Diritto – di cui qui si tratta, la problematica della giustizia distributiva non venga riassorbita su quella della giustizia retributiva, in quanto giustizia premiale prima che penale. E subito se ne aprirebbe un'altra: se questo altro diritto comporti, a titolo di norma, la sanzione penale. ↗
- [42] Nella legge di moto che cerco di illustrare, la coppia potere/volere corrisponde alla coppia domanda/offerta e Soggetto/Altro in quanto posti distinti nel lavoro legislativo di Soggetti (non esistono non-Soggetti: verità anche teologale). ↗
- [43] La parola "topica", dal significato non solo retorico ma giuridico (penso in particolare al libro di Theodor Viehweg, *Topica e giurisprudenza*, Milano 1962), è stata opportunamente scelta da Freud. Ci discostiamo dunque da Lacan quando ha interpretato la topica come topologia, ossia *more geometrico* anziché *more iuridico* come noi facciamo. ↗
- [44] Quasi *en passant* rammento che la regola – o norma – fondamentale freudiana consiglia a un Soggetto, pena il non iniziare o l'interrompersi di un'analisi, di porre tali oggetti nel discorso, senza limiti, a disposizione di un Altro detto "analista". ↗
- [45] Oggetti più orifizi danno le quattro pulsioni: orale, anale, scopica, fonica (non c'è qui spazio per giustificare questa classificazione estensiva). Trattare il parlare come pulsione, ossia come moto e legge di moto del corpo, comporta conseguenze non ancora misurate. ↗
- [46] In Contri, *Il pensiero di natura* cit., p. 118 e pp. 225-226. ↗
- [47] Con questo verbo si designano: la concezione freudiana della *Besetzung* come occupazione-investimento da parte di un Altro nei confronti di un Soggetto; il fatto che con la domanda ossia con il trattamento dei propri oggetti nel talento negativo, un Soggetto pone al lavoro un Altro. ↗

- [48] I quesiti stanno diventando un po' troppo numerosi: in questo caso si tratta della distinzione tra legislazione e giurisdizione. ↗
- [49] Propongo questa definizione come equivalente a quella freudiana dell'angoscia come segnale dell'io. ↗

© Studium Cartello – 2007

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright